

Roma, 5 marzo 2021

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

*NEWS – Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2021\_052\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **Il trattamento impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006 gravante sulle attribuzioni al beneficiario di beni vincolati in un trust estero revocabile, a seguito della revoca dello stesso trust.**

Con la risposta all’interpello n. 106/2021 è stato chiarito che nel caso di revoca di un trust il cui disponente coincida con il beneficiario, la riattribuzione dei beni a questi non determini l’applicazione dell’imposta di donazione, in quanto “*l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo (...), mancando un trasferimento di ricchezza*”. Ciò nonostante l’imposta non fosse stata applicata, in assenza del presupposto territoriale, alla costituzione del trust.

Fonte: *Risposta all’Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 106/2021*, 15 febbraio 2021.

- **Trust non tassato se il disponente è anche beneficiario**

Svolta dell’Agenzia delle Entrate sul tema della tassazione degli atti con i quali si sottopongono beni e diritti al vincolo del trust: è quello che pare di percepire dalla risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021, nella quale l’Agenzia afferma che «l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni» ove ne ricorrano i presupposti. Nel caso specifico esaminato nell’interpello – secondo l’Agenzia – i predetti presupposti comunque non sussistevano, in quanto si trattava di un trust nel quale il soggetto disponente coincideva con il soggetto beneficiario e, quindi, vi era da ravvisare (anche perché si trattava di un trust revocabile, dichiaratamente interposto) «l’assenza di un trasferimento intersoggettivo» il che «preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo ... mancando un trasferimento di ricchezza». La svolta che l’Agenzia sembra, dunque, aver imboccato deriva dalla considerazione che il momento imponible relativo alla sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust è sempre stato ritenuto dall’Agenzia (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008) essere quello nel quale il trust viene istituito (e cioè il momento nel quale nella sfera giuridica del trustee si forma il sottoinsieme rappresentato dal patrimonio vincolato in trust); con la conseguenza che la cessazione del vincolo del trust, con l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio già vincolato in trust, è costantemente stato ritenuto dall’Agenzia come un episodio fiscalmente irrilevante (poiché, se la tassazione fosse stata applicata anche in “uscita”,

si sarebbe verificata una duplicazione di imposizione, a fronte di un'unica manifestazione di capacità contributiva). Pertanto, se è considerata tassabile «l'attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee», come affermato nella risposta n. 106, se ne deve derivare (anche se l'Agenzia non lo afferma esplicitamente) che deve essere invece ritenuta non tassabile la sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust. La considerazione della risposta n. 106 come una svolta dell'Agenzia nella materia della tassazione del trust pare potersi desumere anche dal fatto che, nel (sia pur breve) ragionamento che l'Agenzia svolge, viene prestato ossequio alla sentenza 10256/2020 della Cassazione, la quale ha chiaramente affermato che «solo l'attribuzione al beneficiario, ... può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza». L'Agenzia non dice – ma tutti sanno – che la sentenza n. 10256/2020 è una delle svariate decine di decisioni, praticamente tutte di segno eguale, che dal 2019 in avanti (a iniziare dalle decisioni n. 1131/2019, 11401/2019 e 15453/2019) hanno incessantemente affermato che il trust si tassa all'uscita e non all'entrata. Se, dunque, l'Agenzia si è determinata ad accettare questo imponente filone giurisprudenziale, significa che l'atto di dotazione del trust non è più, dopo 15 anni che se ne parla, espressione di materia imponibile.

Fonte: Angelo Busani, *Trust non tassato se il disponente è anche beneficiario*, in *Il Sole 24Ore*, 15 febbraio 2021.

## ➤ Dalla Svizzera alla Francia: così cambia il regime fiscale per i frontalieri italiani

Ci si aspetterebbe che la figura del lavoratore “frontaliere” abbia un trattamento fiscale identico a prescindere dal Paese in cui lavori, ma in effetti non è così. Sotto un profilo fiscale, è molto diverso risiedere in Italia e lavorare a Mentone piuttosto che a Lugano, anche se il recente accordo con la Svizzera del 23 dicembre 2020 (entrata in vigore prevista nel 2023, previa ratifica dei due Parlamenti) è destinato ad avvicinare in futuro i due regimi impositivi. La tematica riguarda i numerosi lavoratori che varcano ogni giorno il confine per andare a lavorare in Paesi limitrofi, quali Francia, Monaco, Svizzera, Austria e Slovenia. In primo luogo, occorre guardare agli accordi pattizi che prevalgono sulla normativa nazionale. Ad esempio, in base alla Convenzione con la Francia, «i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti» con conseguente tassazione esclusiva in Italia del residente che lavora in Francia (tassazione che prevede degli alleggerimenti fiscali sotto forma di esenzione di parte del reddito). Anche il frontaliere che lavora in Austria è imponibile esclusivamente in Italia, mentre la convenzione italo-slovena non prevede disposizioni specifiche e occorrerà pertanto fare riferimento ai criteri generali.

Fonte: Alberto Crosti e Stefano Vignoli, *Dalla Svizzera alla Francia: così cambia il regime fiscale per i frontalieri italiani*, in *Il Sole 24Ore*, 15 febbraio 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci